

**COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 63 del 30.11.1998**

**Modificazioni :**

- Deliberazione del C.C. n. 67 del 28.12.2000
- Deliberazione del C.C. n. 59 del 19.12.2009
- Deliberazione del C.C. n. 14 del 25.05.2020

## **INDICE**

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento.....	Pag. 3
Art. 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione.....	Pag. 3
Art. 3 - Fattispecie di occupazioni di spazi ed aree pubbliche.....	Pag. 4
Art. 4 - Domanda di occupazione.....	Pag. 5
Art. 5 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione.....	Pag. 6
Art. 6 - Obblighi del concessionario.....	Pag. 6
Art. 7 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	Pag. 7
Art. 8 - Modifica, sospensione e revoca della concessione.....	Pag. 7
Art. 9 - Rinnovo della concessione.....	Pag. 7
Art. 10 - Commercio su aree pubbliche.....	Pag. 7
Art. 11 - Criteri per la determinazione del canone.....	Pag. 8
Art. 12 - Classificazione delle strade.....	Pag. 8
Art. 13 - Durata delle occupazioni.....	Pag. 9
Art. 14 - Modalità di applicazione del canone.....	Pag. 9
Art. 15 - Soggetto passivo.....	Pag. 9
Art. 16 - Agevolazioni occupazioni permanenti.....	Pag. 9
Art. 17 - Agevolazioni occupazioni temporanee.....	Pag. 10
Art. 18 - Esenzioni.....	Pag. 10
Art. 19 - Versamento del canone.....	Pag. 11
Art. 20 - Riscossione coattiva.....	Pag. 12
Art. 21 - Sanzioni.....	Pag. 12
Art. 22 - Disposizioni finali e transitorie.....	Pag. 12

<b>Allegato A : Importo dei canoni per singole fattispecie.....</b>	Pag. 13
<b>Allegato B : Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella 1<sup>a</sup> categoria.....</b>	Pag. 14

### **Art. 1 Ambito e finalità del regolamento**

- Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.  
Sono disciplinate altresì la misura del canone, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone, le agevolazioni.
- Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
- Nel presente regolamento con i termini “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottraggono all’uso generale della collettività.

### **Art. 2 Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione**

- Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
  - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno, anche se ricorrenti.
- Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all’art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore ad un’ora e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione;

- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate gli stessi canoni previsti per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

### Art. 3

1

## OCCUPAZIONI PERMANENTI

## **Suolo pubblico**

- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico
  - merci
  - Spazi riservati al parcheggio privato
  - Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi
  - al dettaglio
  - Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
  - Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati
  - al suolo
  - Dissuasori stradali
  - Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
  - Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
  - Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di
  - privati
  - Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di
  - lavori edili e simili
  - Dehors
  - Fioriere e simili
  - Aree mercatali
  - Distributori di tabacchi

## Soprassuolo

- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
  - Cavodotti, elettrodotti e simili

- Impianti a fune per trasporto merci e persone

### **Sottosuolo**

- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavodotti interrati
- Condotte e tubazioni interrate
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi

1.

### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

#### **Suolo pubblico**

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Fioriere e simili
- Dehors
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

#### **Soprassuolo**

- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- Cavodotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

### **Sottosuolo**

- Pozzi, pozzetti, condutture, cavodotti interrati realizzati a carattere provvisorio

### **Art. 4** **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve presentare almeno 10 giorni prima all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
  - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
  - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
  - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
3. La comunicazione prevista dall'art. 2 per le occupazioni esenti va presentata all'ufficio competente almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
4. L'occupazione potrà essere effettuata anche in assenza del nulla osta espresso trascorsi 5 giorni dalla presentazione della comunicazione. L'occupazione effettuata prima del termine su indicato equivale ad occupazione abusiva

## **Art. 5 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione**

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di cinque giorni.
3. L'atto di concessione deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
  - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
  - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
  - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

## **Art. 6 Obblighi del concessionario**

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito di spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

### **Art. 7**

#### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1.

Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2.

Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

### **Art. 8**

#### **Modifica, sospensione e revoca della concessione**

- 1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

### **Art. 9**

#### **Rinnovo della concessione**

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
- 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

**Art. 10**  
**Commercio su aree pubbliche**

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

**Art. 11**  
**Criteri per la determinazione del canone**

1. I criteri per la determinazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato A al presente Regolamento.
3. L'importo dei canoni fino a euro 0,50 è arrotondato a euro 0,50, oltre euro 0,50 all'euro superiore.

**Art. 12**  
**Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato B al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicato il canone più elevato. Il canone per le strade appartenenti alla 2<sup>a</sup> categoria è ridotto in misura del dieci per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>.

### **Art. 13 Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, proporzionalmente al periodo di occupazione.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno od a fasce orarie.

### **Art. 14 Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a €0,65 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. A decorrere dal terzo anno la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del cinquanta per cento.

### **Art. 15 Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solidi al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

**Art. 16**  
**Agevolazioni occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, il canone è ridotto al 70 per cento.

**Art. 17**  
**Agevolazioni occupazioni temporanee**

1. Il canone si applica in relazione alle ore di occupazione secondo le seguenti misure:
2. fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
3. oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
4. Per le occupazioni temporanee si applica:
5. fino a 14 giorni: canone intero;
6. oltre 14 giorni e fino a 30 giorni: canone ridotto del 30 per cento
7. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, il canone è ridotto al 70 per cento.
8. Il canone è ridotto al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
9. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante , i canoni sono calcolati in ragione del 20 per cento fino a 100 mq, del 15 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
10. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive si applica il canone ridotto dell'80 per cento.
11. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a canone ridotto del 50 per cento.
13. Il canone per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotto del 50 per cento

**Art. 18**  
**Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

- a) i passi carrabili;

- b) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- c) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap;
- d) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, N. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- f) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti ecc., di durata non superiore a otto ore;
- g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
- h) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;
- i) occupazioni aventi particolare interesse pubblico, in particolare quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
- j) tutte le occupazioni effettuate da enti, associazioni riconosciute o non riconosciute, pubbliche o private, gruppi di volontari ecc., per manifestazioni o per finalità specifiche di assistenza, beneficenza, previdenza, sanità, educazione, sport, cultura e ricerca scientifica, purchè organizzate con il patrocinio del Comune.
- k) Tutte le occupazioni effettuate su aree private, date gratuitamente in uso pubblico, da parte dei proprietari stessi per effettuare lavori di manutenzione o ristrutturazione di immobili dello stesso proprietario adiacenti all'area data in uso pubblico.

## **Art. 19** **Versamento del canone**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, in relazione al periodo di occupazione. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo

dell'occupazione. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

3. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, con arrotondamento a euro 0,50 se l'importo è inferiore a euro 0,50, all'euro superiore se maggiore di euro 0,50.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a lire un milione.

## **Art. 20** **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

## **Art. 21** **Sanzioni**

1. Per l'omessa presentazione della domanda di occupazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone dovuto.
2. Per la denuncia incompleta o infedele si applica la sanzione dell'ottanta per cento dell'ammontare del maggiore canone dovuto. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del canone, si applica la sanzione da €51,65 a €516,46.
3. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% del medesimo.
4. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.
5. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per

l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 20 del presente Regolamento.

**Art. 22**  
**Disposizioni finali e transitorie**

L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 01 gennaio 1999.

**ALLEGATO A**  
**IMPORTO DEI CANONI PER SINGOLE FATTISPECIE**

**Occupazioni permanenti di suolo**

- 1^ categoria € 17,56 al mq all'anno
- 2^ categoria € 15,80 al mq all'anno

**Occupazioni permanenti spazi sovrastanti e sottostanti il suolo**

- 1^ categoria € 12,29 al mq all'anno
- 2^ categoria € 11,06 al mq all'anno

**Occupazioni permanenti con tende**

- 1^ categoria € 5,27 al mq all'anno
- 2^ categoria € 4,74 al mq all'anno

**Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo**

- 1^ categoria € 258,23 per ogni km lineare
- 2^ categoria € 232,41 per ogni km lineare

**Occupazioni temporanee di suolo**

- 1^ categoria € 1,03 al mq al giorno
- 2^ categoria € 0,93 al mq al giorno

**Occupazioni temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo**

- 1^ categoria € 0,72 al mq al giorno
- 2^ categoria € 0,65 al mq al giorno

**Occupazioni temporanee sottosuolo e soprassuolo**

- superiore a 30 giorni 1^ categoria € 5,16 fino ad un km lineare e di durata non superiore a 30 giorni
- superiore a 30 giorni 2^ categoria € 4,65 fino ad un km lineare e di durata non superiore a 30 giorni

**Occupazioni stazioni di servizio con colonnine montanti di distribuzione carburanti, acqua, aria compressa e chiosco non superiore a mq 4**

- centro abitato € 30,99 all'anno
- zona limitrofa € 25,82 all'anno
- sobborghi e zone periferiche € 15,49 all'anno
- frazioni € 5,16 all'anno

**Occupazioni con distributori di tabacchi**

- centro abitato € 10,33 all'anno
- zona limitrofa € 7,45 all'anno
- frazioni, sobborghi e zone periferiche € 5,16 all'anno

**ALLEGATO B**

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1° CATEGORIA.**

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Via	Bellinzago Novarese	Libertà
2	Via	Bellinzago Novarese	Cavour
3	Via	Bellinzago Novarese	Marconi (da Via Demedici a Via Cavour)
4	Via	Bellinzago Novarese	Demedici (da Via Libertà a Via Marconi)
5	Via	Bellinzago Novarese	Vescovo Bovio (da Via Cavour a Via Bornago)
6	Viale	Bellinzago Novarese	Liberio Miglio (da Via Libertà a Via Crocetta)
7	Piazza	Bellinzago Novarese	Allea
8	Via	Bellinzago Novarese	Borgonuovo
9	Vicolo	Bellinzago Novarese	Vecchio
10	Via	Bellinzago Novarese	Ticino (da Via Libertà a Via Crocetta)
11	Via	Bellinzago Novarese	Toscanini
12	Via	Bellinzago Novarese	Cameri (da Via Libertà a incrocio con Via Bornago)
13	Via	Bellinzago Novarese	Bornago (da incrocio con Via Cameri a Via Vescovo Bovio)
14	Via	Bellinzago Novarese	Antonelli
15	Via	Bellinzago Novarese	Colombo (da Via D. Alighieri a Via Circonvallazione)
16	Via	Bellinzago Novarese	Circonvallazione (da Via Colombo a

			Via Antonelli)
17	Via	Bellinzago Novarese	Dante Alighieri
18	Via	Bellinzago Novarese	Rimembranza (da Via Libertà a Via D. Alighieri)
19	Via	Bellinzago Novarese	P. Ardizio
20	Via	Bellinzago Novarese	Gramsci
21	Vicolo	Bellinzago Novarese	Simaccio
22	Vicolo	Bellinzago Novarese	Apostolo
23	Via	Bellinzago Novarese	Matteotti
24	Piazza	Bellinzago Novarese	Martiri
25	Via	Bellinzago Novarese	Don Minzoni (da Via Libertà a Via Circonvallazione)
26	Via	Bellinzago Novarese	S. Maria
27	Vicolo	Bellinzago Novarese	Vignola
28	Vicolo	Bellinzago Novarese	Salsa

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2° CATEGORIA.**

Tutte le rimanenti non elencate nella 1<sup>a</sup> categoria.